



Il Ministro del turismo

“Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo”: ripartizione e assegnazione delle risorse

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 n. 102, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui è stato nominato il Ministro del turismo;

VISTO il decreto-legge del 11 novembre 2022 n. 173 con il quale si è proceduto al riordino delle attribuzioni dei ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, secondo cui le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, il tutto con oneri di gestione e spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” ed in particolare l’articolo 1, comma 603 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo, dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 volto a “favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo nonché di agevolare l’inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro;

VISTO l’articolo 1, comma 604 della citata Legge n. 197/2022, il quale dispone che le risorse stanziare sul predetto Fondo sono destinate a: a) riqualificare il personale già occupato nel settore e a formare nuove figure professionali, attraverso percorsi formativi e scuole d'eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, nell'ottica di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della cultura e tradizione italiana; b) rafforzare le competenze degli operatori di settore

attraverso cicli di aggiornamento continuo; c) favorire l'inserimento nel mercato del lavoro; d) ampliare i bacini di offerta di lavoro;

VISTO l'articolo 1, comma 605 della citata legge n. 197/2022, il quale stabilisce che il Ministro del turismo con uno o più decreti provveda a stabilire le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del «Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo» istituito ai sensi del predetto comma 603;

VISTO l'Accordo ex art. 15 l. 241/1990 (prot. 7978/22 del 22 giugno 2022) stipulato tra il Ministero del turismo e Automobile Club d'Italia (ACI), finalizzato alla realizzazione di obiettivi comuni, per la quale è richiesta una pianificazione delle attività con un orizzonte temporale di almeno tre anni, in ragione delle necessarie fasi di programmazione, monitoraggio e revisione previste dall'iter procedurale del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo e dei relativi Programmi attuativi, nonché per assicurare la continuità nei singoli processi operativi di programmazione e di valorizzazione;

VISTO l'accordo attuativo 2023-2024 prot. 14815/23 del 4 agosto 2023 stipulato fra il Ministero del turismo e Automobile Club d'Italia (ACI) in esecuzione del predetto Accordo prot. 7978/22 del 22 giugno 2022, che all'articolo 2 disciplina la collaborazione tra le Parti in ordine alle attività funzionali, fra gli altri, alla promozione e sostegno delle misure di attuazione del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2023-2027, ivi compresa la professionalizzazione del settore;

PRESO ATTO, in particolare, che la formazione, unitamente alla riqualificazione del capitale umano impegnato nel settore turistico, costituisce uno dei cinque pilastri strategici enucleati nel Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2023-2027 per promuovere la competitività del settore e attestare l'Italia come player internazionale di riferimento;

RITENUTO di dover procedere, in attuazione del citato articolo 1, comma 605 della Legge n. 197/2022 alla definizione delle modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 603;

RITENUTO necessario assegnare ad ACI le risorse di cui all'articolo 1, comma 603, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, stanziata per il triennio 2023-2025 per attivare percorsi di formazione e riqualificazione del personale del settore turistico anche tramite collaborazioni istituzionali con Università e/o Enti di Alta Formazione, e partenariati anche con privati, nonché per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro, prevedendo l'anticipazione della prima annualità nell'ambito di un accordo che disciplini la programmazione delle attività fra le Parti per il triennio 2023-2025 *ad estensione* del sopracitato Accordo ex art. 15 l. 241/1990 (prot. 7978/22 del 22 giugno 2022) e *ad integrazione* dell'accordo attuativo 2023-2024 prot. 14815/23 del 4 agosto 2023;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

Il presente decreto definisce le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse di cui al “Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo” istituito ai sensi dell'articolo 1, commi 603-606, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Articolo 2 (Finalità)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) riqualificazione del personale già occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi e scuole di eccellenza, nonché corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane;
 - b) iniziative per il rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;
 - c) iniziative a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro;
 - d) iniziative per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.

2. In coerenza con le finalità di cui comma 1 del presente decreto, il Ministero del turismo, avvalendosi del supporto dell'Ente "Automobile Club d'Italia", intende attivare, con uno o più soggetti partner interessati, l'erogazione di un'offerta formativa altamente qualificante nell'ambito delle scienze e dell'economia del turismo.

Articolo 3 (Ente incaricato della realizzazione delle finalità)

1. In linea di continuità con l'Accordo ex art. 15 l. 241/1990 (prot. 7978/22 del 22 giugno 2022) e con l'Accordo Attuativo 2023-2024 di cui alle premesse, le risorse di cui all'articolo 1 sono assegnate ad ACI per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto.
2. Con uno o più atti successivi stipulati tra il Ministero e ACI sono definite misure e azioni di dettaglio, inclusa l'eventuale istituzione di una fondazione con le associazioni di categoria, primarie imprese attive nel settore del turismo, e/o istituzioni e fondazioni universitarie, per la realizzazione delle tipologie di interventi di cui al precedente articolo 2 del presente decreto.

Articolo 4 (Soggetti partner)

1. Sono considerati soggetti partner tutte le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate (ivi comprese le Università), nonché gli istituti e gli enti di formazione, autorizzati e accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), e/o dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), aventi sede operativa sul territorio nazionale, nonché riconosciuti come istituzioni operanti nel settore della formazione a livello europeo e internazionale.
2. Sono esclusi i potenziali partner destinatari di provvedimenti di sospensione o inibizione, passati in giudicato, alla partecipazione di procedure di selezione pubblica e/o all'utilizzo di contributi pubblici.

Articolo 5
(*Requisiti e obblighi dei soggetti partner*)

1. L'offerta formativa altamente qualificante nell'ambito delle scienze del *management* dei servizi connessi e collegati al settore del turismo e del diritto del turismo e dei servizi connessi e collegati al settore del turismo che si intende promuovere e finanziare può prevedere, tra gli altri i seguenti percorsi:

- n. 1 (una) Laurea Triennale, anche afferente alle classi di laurea L-14, L-15 e L-18, in lingua italiana e/o inglese;
- n. 1 (una) Laurea Magistrale, anche afferente alla classe di laurea LM-49, LM-77, LM/SC-GIUR, in lingua italiana e/o inglese;
- n. 1 (uno) Dottorato di Ricerca in scienze del *management* e del diritto del turismo e servizi connessi e collegati;
- n. 1 (uno) Master Universitario di Primo Livello in scienze del turismo in lingua italiana e/o inglese;
- n. 1 (uno) Master Universitario di Secondo Livello in lingua italiana e/o inglese;
- n. 1 (uno) Corso di Alta Formazione in gestione innovativa delle risorse turistiche;
- n. 2 (due) Corsi di Formazione in servizi turistici.

2. Ciascun partner è tenuto a impegnarsi all'attivazione (salvo già attivati) e all'erogazione dei percorsi formativi di cui al comma 1. Tali percorsi possono essere preferibilmente erogati:

- a) in doppia lingua (italiano-inglese), oppure, in lingua italiana o inglese;
- b) presso una sede universitaria accreditata e/o polo didattico con sede sul territorio nazionale.

3. Ciascun partner è tenuto a impegnarsi all'attivazione, se non già attivato, di apposito dipartimento delle scienze del *management* e delle scienze del turismo e dei servizi connessi e collegati, e del diritto del turismo, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, attraverso cui erogare o coordinare i percorsi formativi di cui al comma 1 del presente articolo e che preveda la partecipazione di Automobile Club d'Italia, in qualità di ente incaricato dal Ministero, per il coinvolgimento delle associazioni di categoria e degli operatori del settore, nonché a costituire apposito comitato scientifico deputato a selezionare progetti coerenti con gli obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale.

4. Ciascun partner è tenuto a impegnarsi altresì a:

- a) ad assicurare che l'erogazione dell'offerta formativa avvenga per la durata del relativo percorso di formazione assegnato; nel caso in cui i fondi attribuiti fossero superiori alla copertura di un ciclo del corso di studio, il proponente si impegna a erogare ulteriori attività formative o a strutturare docenti e ricercatori fino all'utilizzo integrale di tali fondi o alla restituzione dei fondi non impiegati;
- b) ad assicurare la partecipazione ai Consigli del Dipartimento e/o nei comitati scientifici all'uopo costituiti di figure di alta competenza e qualificazione nel campo del turismo individuate dal Ministero del turismo ovvero da Automobile Club d'Italia, in qualità di ente incaricato dal Ministero, nel limite del 25% dei docenti e ricercatori afferenti al dipartimento;
- c) a predisporre adeguati sistemi di coordinamento con il Ministero del turismo, ovvero, di Automobile Club d'Italia, in qualità di ente incaricato dal Ministero, ai fini dell'individuazione di esperti di alta qualificazione nelle scienze del turismo, in possesso di un significativo curriculum scientifico e/o professionale per il reclutamento del personale

accademico ai sensi del Titolo III della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto della normativa vigente;

- d) a garantire l'erogazione continuativa per almeno n. sei anni dal finanziamento;
- e) a trasmettere con cadenza semestrale al Ministero, ovvero, a seguito di richiesta di quest'ultimo un report dettagliato sulle attività svolte;
- f) a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Ministero relativamente alle procedure attuate, agli obiettivi raggiunti e all'utilizzo dei fondi erogati, ai fini delle relative verifiche;
- g) a conservare la documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
- h) a garantire il rispetto di eventuali successive previsioni normative, orientamenti, circolari o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal Ministero.

5. Il Ministero del turismo emette semestralmente un parere sul rispetto degli impegni di cui al presente articolo da parte del partner e sul perseguimento e raggiungimento dei relativi obiettivi formativi.

Articolo 6

(Modalità di finanziamento dei soggetti partner)

1. Il Ministero, avvalendosi di ACI, si impegna ad erogare il finanziamento a favore di una o più istituzioni universitarie o istituti ed enti di formazione individuati come partner ai sensi della legislazione vigente e la cui offerta formativa risulti accreditata presso il Ministero dell'Università e della Ricerca e/o presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2. L'erogazione del finanziamento avviene in rate semestrali di pari importo, a partire dalla data di inizio di erogazione dell'offerta formativa e sino al termine della stessa, previo rilascio del parere favorevole di cui al comma 5 del precedente articolo 3.

Articolo 7

(Riconoscimento dei contributi)

1. Il Ministero si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di individuare ai sensi della legislazione vigente uno o più partner, cui attribuire i fondi anche finanziando più proposte, in tutto o in parte, contemporaneamente, nonché di destinare parte delle risorse all'erogazione di borse di studio.
2. Il Ministero ha facoltà di richiedere a ciascun partner di prestare idonee garanzie per l'erogazione del contributo.
3. In ogni caso, ciascun partner è tenuto alla rendicontazione delle attività svolte e dei contributi erogati secondo la normativa vigente.

Articolo 8

(Revoca del finanziamento)

1. Il Ministero, avvalendosi di ACI, si riserva di procedere alla revoca totale o parziale del finanziamento, con conseguente restituzione totale o parziale degli importi anticipatamente liquidati, nei seguenti casi:

- a) falsità di dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda;
- b) mancata sottoscrizione entro il termine stabilito dell'accordo negoziale;
- c) mancato avvio dell'erogazione dell'offerta formativa entro i termini e le condizioni stabiliti;
- d) interruzione dell'erogazione dell'offerta formativa per cause imputabili al partner;
- e) realizzazione del progetto difformemente rispetto a quanto approvato;
- f) cause che rendano il partner privo della necessaria stabilità economico-finanziaria;
- g) altri casi previsti dalla legge.

2. La revoca può comportare, a seconda della gravità della causa, la perdita dei contributi futuri e/o la restituzione dei contributi liquidati.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO

Sen. Daniela Garnero Santanché